

Comune di Temù

Provincia di Brescia

Parte prima

REGOLAMENTO dell'Acquedotto Comunale

Approvato con Deliberazione di C.C.N. 8 del 28.04.2011

INDICE

TITOLO PRIMO.....	1
Art. 1 - Assunzione diretta del servizio.....	1
Art. 2 - Vigilanza igienica.....	1
Art. 3 - Direzione e sorveglianza tecnica.....	1
Art. 4 - Manutenzione degli impianti.....	1
Art. 5 - Servizi amministrativi e contabili.....	1
TITOLO SECONDO DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO	1
Art. 6 - Fontane pubbliche.....	1
Art. 7 - Uso delle fontane.....	2
Art. 8 - Eccezioni.....	2
Art. 9 - Bocche da incendio stradali.....	2
Art. 10 - Interruzione del servizio in caso di incendio.....	2
TITOLO TERZO CONCESSIONE DELL'ACQUA.....	2
CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE	2
Art. 11 - Uso dell'acqua.....	2
Art. 12 - Rete di distribuzione.....	2
Art. 13 - Diramazioni dell'acquedotto.....	3
Art. 14 - Limiti del servizio.....	3
Art. 15 - Sistema di somministrazione – Tariffa.....	3
Art. 16 - Domanda di concessione.....	3
Art. 17 - Concessionario.....	4
Art. 18 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi.....	4
Art. 19 - Accettazione del regolamento.....	4
Art. 20 - Riserva di accettazione delle domande e di revoca nelle concessioni.....	4
Art. 21 - Accettazione delle domande.....	4
Art. 22 - Durata delle concessioni.....	4
Art. 23 - Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione.....	5
Art. 24 - Trapasso delle concessioni.....	5
Art. 25 - Irregolarità del trapasso.....	5
Art. 26 - Spese e tasse.....	5
CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI.....	5
Art. 27 - Definizione di “presa”.....	5
Art. 28 - Proprietà della presa.....	5
Art. 29 - Recupero della presa.....	5
Art. 30 - Manomissioni alla presa.....	6
Art. 31 - Responsabilità sulla presa.....	6
Art. 32- Esecuzione e manutenzione della presa.....	6
Art. 33 - Rubinetti di presa e di arresto.....	7

Art. 34 - Dislocazione prese	7
Art. 35 - Diametro della presa.....	7
Art. 36 - Impianti interni	7
Art. 37 - Ispezioni e verifiche	8
Art. 38 - Responsabilità verso terzi	8
CAPO III - CONCESSIONI SPECIALI.....	8
Art. 39 - Concessioni temporanee	8
Art. 40 - Concessione per uso agricolo.....	8
TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI E PENALI.....	8
Art. 41 - Reclami.....	8
Art. 42 - Violazione delle norme contrattuali.....	8
Art. 43 - Manomissioni dei sigilli	9
Art. 44 - Contravvenzioni	9
Art. 45 - Rimborso delle spese.....	9
Art. 46- Variazioni al regolamento ed alle tariffe	9
Art. 47 - Tariffe.....	9

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Assunzione diretta del servizio

Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei servizi pubblici, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 11 marzo 1904, n. 108

Art. 2 - Vigilanza igienica

La sorveglianza igienica sul servizio è affidata a terzi, i quali disporranno periodici controlli sulla potabilità dell'acqua erogata dell'acquedotto comunale, mediante analisi batteriologiche da effettuarsi da Laboratorio Autorizzato.

Art. 3 - Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata al Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare la continuità nella erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

Presso il Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell'acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni, ecc.

Art. 4 - Manutenzione degli impianti

Le operazioni riguardanti la ordinaria manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese saranno effettuate dalla propria manovalanza oppure da ditta specializzata incaricata dal Comune. Nuove diramazioni ed opere di straordinaria manutenzione saranno affidate in appalto ovvero in amministrazione diretta secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti per i lavori, forniture e servizi in economia e comunque in conformità a quanto stabilito nel D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti dovrà informare, secondo la rispettiva competenza il Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio, di qualunque fatto inerente l'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti e dalle sue mansioni.

Art. 5 - Servizi amministrativi e contabili

Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all'Ufficio di Ragioneria, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico della gestione del servizio

TITOLO SECONDO

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO

Art. 6 - Fontane pubbliche

La distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontane appositamente installate sul territorio Comunale, dislocate nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare.

Art. 7 - Uso delle fontane

È fatto assoluto divieto di:

- attingere o derivare acqua dalle fontane pubbliche mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, cisterne, ecc..., oppure riempire botti, od altri grossi recipienti;
- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc....

Art. 8 - Eccezioni

In casi del tutto particolari, e con apposita motivata autorizzazione, il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

Art. 9 - Bocche da incendio stradali

Per i servizi antincendio, l'Amministrazione comunale provvede alla installazione e manutenzione delle bocche da incendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto, a norma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'art. 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendio.

Le bocche da incendio pubbliche possono anche servire per l'innaffiamento stradale da parte degli operai comunali. È fatto divieto ai privati di attingere o deviare acqua dalle bocche da incendio stradale per scopi che non siano quelli esclusivi dello spegnimento di incendi.

Art. 10 - Interruzione del servizio in caso di incendio

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, sia essa prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati a norma del successivo art.45, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati e anche le fontane pubbliche.

TITOLO TERZO CONCESSIONE DELL'ACQUA

CAPO I - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

Art. 11 - Uso dell'acqua

L'acqua potabile viene concessa ai richiedenti al prezzo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Rete di distribuzione

L'acqua viene fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture, od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che vi sia sufficiente disponibilità (di portata e pressione) e le opere siano realizzate a carico dell'interessato; sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale contribuire totalmente o in parte alle opere qualora si ritenga necessario posare condotte diverse alle immediate esigenze. Se le condotte saranno posate lungo la via pubblica e comunque ritenute idonee al collegamento di ulteriori concessionari, a conclusione dei lavori dovrà essere eseguito regolare collaudo tecnico per l'acquisizione al patrimonio dei manufatti.

Le lottizzazioni di terreni o la costruzione di strade private per l'urbanizzazione di aree, devono in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati. Il Comune avrà diritto di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di concedere i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento previo collaudo tecnico - amministrativo, approvazione ed acquisizione a patrimonio delle opere.

Art. 13 - Diramazioni dell'acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.

Qualora esse dovessero venire collocate od estese alle proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- a. costruire, nella loro proprietà la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
- b. lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dal Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio;
- c. riservare al Comune il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione, rifacimento ed integrazione delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;
- d. rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Art. 14 - Limiti del servizio

L'acqua potabile viene fornita ai privati entro i limiti di potenzialità e pressione dell'acquedotto compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Di norma il Comune garantisce la fornitura dell'acqua sino al punto di presa e non all'interno dei locali dell'utente.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni / aumenti di carico o interruzioni del deflusso, dovute a qualsiasi ragione; peraltro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Quando l'interruzione fosse prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

Il presente regolamento si intende implicitamente accettato da tutti coloro che, al momento dell'approvazione del presente, sono già concessionari di allaccio.

Art. 15 - Sistema di somministrazione – Tariffa

L'acqua viene somministrata all'utente a forfè, e pagata secondo la disciplina generale delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 16 - Domanda di concessione

Per ottenere la concessione dell'acqua potabile gli interessati devono presentare al Sindaco domanda in competente bollo, su modulo rilasciato dal Comune.

Nella domanda devono essere indicati:

1. cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita;
2. ubicazione dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
3. uso a cui l'acqua deve servire;
4. i numeri degli appartamenti, negozi, uffici, officine, magazzini ecc. distinti per piano;
5. la consistenza dei servizi previsti (numero spine o punti di prelievo);

6. dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio.

Nel caso in cui l'allacciamento debba essere eseguito su suolo pubblico dovrà essere richiesto il permesso per la manomissione del suolo pubblico secondo le modalità previste nel regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale .

Art. 17 - Concessionario

La concessione dell'acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario dello stabile, oppure se l'Amministrazione ritiene opportuno, al locatario, nel quale ultimo caso la domanda di concessione deve essere corredata del nulla osta del proprietario, contenente esplicitamente la dichiarazione prevista al punto 6 del precedente articolo.

Art. 18 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere provocata o presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto.

Art. 19 - Accettazione del regolamento

Indipendentemente dall'esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione con il precedente art.16 punto 6), la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

Art. 20 - Riserva di accettazione delle domande e di revoca nelle concessioni

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, oltre che all'esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme dei regolamenti d'igiene e del servizio comunale di fognatura.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.

Art. 21 - Accettazione delle domande

In caso di accettazione della domanda, al richiedente viene comunicato il prezzo del contributo di allacciamento oltre che di cauzione per la rimozione del suolo pubblico, i cui importi dovranno essere corrisposti anticipatamente alla Tesoreria comunale, prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento.

Le tariffe saranno oggetto di approvazione con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

L'importo della cauzione sarà valutato in base al regolamento comunale per la rimozione del suolo pubblico vigente.

Art. 22 - Durata delle concessioni

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica.

La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse, per qualsiasi causa o ragione, a sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, salvo

casi di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.

Art. 23 - Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessione

L'acqua fornita ad un immobile deve servire ad uso esclusivo di questo: è quindi vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso da parte del Comune.

È altresì vietata al concessionario ogni forma di subconcessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.

Art. 24 - Trapasso delle concessioni

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito all'altro proprietario od usufruttuario od inquilino.

Il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma la concessione a proprio nome.

In tal caso, tanto l'utente che cessa, quanto quello che intendesse entrare, dovrà darne partecipazione scritta al Comune almeno un mese prima del trapasso, ed il nuovo concessionario dovrà dichiarare esplicitamente, su competente carta bollata, di accettare gli impegni assunti dal predecessore.

Non sono ammessi altri casi di cessione del contratto.

Art. 25 - Irregolarità del trapasso

La mancata osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 23 e 24 dà diritto al comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

Art. 26 - Spese e tasse

Per ogni concessione di acqua, anche in caso di trapasso di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.

Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed accettata, sono a carico del concessionario.

CAPO II - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 27 - Definizione di "presa"

Costituiscono la "presa" le opere di derivazione della condotta di distribuzione principale fino alla saracinesca di intercettazione posta generalmente su suolo pubblico.

Art. 28 - Proprietà della presa

La diramazione sino alla presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rinunciando l'utente, pur sostenendone le spese di impianto, ad ogni privilegio di legge in proposito.

Art. 29 - Recupero della presa

Quando una concessione venga dichiarata alla sua scadenza, risolta, l'Amministrazione Comunale, a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare a sue

spese tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.

Qualora non ne venga richiesta, è tuttavia libera di provvedervi ugualmente.

In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico del Concessionario.

Trascorsi sei mesi senza che sia avvenuto il ritiro da parte del comune, tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione dal proprietario del suolo.

Art. 30 - Manomissioni alla presa

É assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Art. 31 - Responsabilità sulla presa

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo, ecc..., di quella parte di presa eventualmente esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza stessa si riferisce.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.

Art. 32 - Esecuzione e manutenzione della presa

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino alla saracinesca di intercettazione, vengono mantenute esclusivamente a cura del comune, sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

A seguito dell'accettazione delle domande di concessione di cui all'art. 21 il concessionario dovrà concordare con il Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio le modalità per l'esecuzione delle opere ed i tempi per l'esecuzione della presa.

Di norma il concessionario dovrà provvedere, anche ai sensi del Regolamento comunale per la rimozione del suolo pubblico, a:

- eseguire il taglio stradale;
- eseguire scavi, demolizioni e rimozione del suolo pubblico;
- pulire la condotta acquedottistica per l'esecuzione della presa;
- predisporre la condotta di allacciamento sino al punto di presa;
- coibentare la condotta di derivazione;
- realizzare il pozzetto / cameretta di manovra, aventi dimensioni indicate dal Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio, con relativo chiusino in ghisa sferoidale di categoria D400 e scritta "Acquedotto";
- ripristinare gli strati di fondazione stradale avendo cura di rinfiancare le tubazioni acquedottistiche, di adduzione ed allaccio, con uno strato di sabbia di pezzatura massima di 8 mm per uno spessore non inferiore a 15 cm;
- coprire le tubazione con apposito nastro segnalatore avente scritta "tubazioni acquedotto",
- ripristinare il manto stradale secondo le modalità impartite dal Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio;

Di norma il Comune provvederà con propria manovalanza o soggetto appaltatore a:

- eseguire la presa sulla tubazione acquedottistica;
- all'installazione di saracinesca generale, rubinetto di scarico, curve e raccorderie necessarie all'esecuzione dell'opera di presa.

I ripristini di eventuali sottoservizi danneggiati durante le operazioni di scavo sono da intendersi a totale carico del concessionario, il quale non potrà in ogni caso rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 33 - Rubinetti di presa e di arresto

In ogni presa di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto ed a monte di questo un rubinetto per l'eventuale svuotamento della rete interna.

Art. 34 – Dislocazione prese

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un'unica presa.

È ammessa un'unica presa a servizio di più fabbricati qualora la rete sia posata su suolo privato ed i fabbricati facciano parte della stessa proprietà. Qualora tale proprietà verrà suddivisa dovrà stipularsi convenzione per la gestione della rete stessa.

Art. 35 - Diametro della presa

Il diametro della presa è stabilito dal Servizio Tecnologico Manutentivo e Patrimonio, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'articolo 16.

È, comunque, in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche delle opere di presa, dando di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Art. 36 - Impianti interni

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo la saracinesca di intercettazione (presa).

La tubazione che sarà posta fino alla prima diramazione dovrà essere di diametro non inferiore a quella della presa.

Il concessionario dovrà dotare i propri impianti di valvola di non ritorno, filtri e riduttore di pressione ove la pressione statica di fornitura sia superiore ai 4 bar.

Il Comune non è responsabile di eventuali danni causati ai concessionari da pressioni statiche e dinamiche della rete superiori ai 4 bar.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- a) non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non, o con condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.;
- b) tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra dei serbatoi, depositi, bacini, tinozzi ecc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
- c) i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi ecc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno cinque centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;

ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventuale imposta dal Comune, provocherà la sospensione del servizio, fintanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi del medesimo o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Ogni onere di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti interni è da intendersi a totale carico del concessionario.

Art. 37 - Ispezioni e verifiche

Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, di permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.

Art. 38 - Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da perdite di acqua negli impianti interni o in genere da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

CAPO III - CONCESSIONI SPECIALI

Art. 39 - Concessioni temporanee

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc...) l'Amministrazione Comunale può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, se ed in quanto applicabili e sotto l'osservazione delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare.

Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.

Art. 40 – Concessione per uso agricolo

E' autorizzato l'allaccio alla rete acquedottistica anche per uso agricolo; per tale caso è richiesta una specifica domanda e verrà applicata una tariffa agevolata ma con il vincolo di riduzione o sospensione del servizio in caso di emergenza idrica.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 41 - Reclami

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc.. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Art. 42 - Violazione delle norme contrattuali

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto, o dal regolamento comunale d'igiene, o che, comunque, arrecassero pregiudizio al

servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o dalla rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 43 - Manomissioni dei sigilli

E' fatto divieto alla manomissione dei sigilli alle saracinesche, ai rubinetti d'arresto e a quanto altro posto in opera dal Comune, la stessa comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento, da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nella allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.

Art. 44 - Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli articoli da 106 a 110, fatto salvo quanto previsto per i casi di contaminazione delle acque dell'articolo 249 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 45 - Rimborso delle spese

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese a cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 46 - Variazioni al regolamento ed alle tariffe

L'Amministrazione comunale si riserva di apportare, ove occorra, variazioni alle tariffe, e di modificare, anche, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico. Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse. In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate, come previsto nel precedente articolo 19.

Art. 47 - Tariffe e canoni di consumo

Le tariffe e canoni di consumo saranno oggetto di approvazione con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

IL SINDACO
Dott. Roberto Menici



IL SEGRETARIO
(Mancio Dott. Carlo)

